

COMUNE DI BARANZATE

Città Metropolitana di Milano

REP. ____ N. ____ - Soggetto a registrazione in caso d'uso

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE GIOVANNI
RAFFIN DI BARANZATE.**

L'anno 2023 addì 29 dicembre con la presente scrittura privata il Comune di Baranzate, cod. fiscale n. 04669050967 (di seguito nel presente atto indicato per brevità anche come "Amministrazione") rappresentato dalla Responsabile dell'Area Affari Generali giusto decreto sindacale n.10 del 28 Dicembre 2023, dr.ssa Patrizia Dolcimele, nata a Fardella il 24 luglio 1971, cod. fiscale DLCPRZ71L64D497Q, domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'ente in Baranzate, Via I Maggio 30, da una parte

e

ASD Pol. D. Baranzatese 1948 cod fiscale n. 11619930156, con sede in Baranzate, Via Nazario Sauro 160 (di seguito nel presente atto per brevità indicata anche come "gestore") rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Mangione Giuseppe Carmelo, nato a Leonforte il 16 agosto 1965 cod.

fiscale MNGGPP55M16E536B, dall'altra parte,

premessi che:

- con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 73 del 01.06.2023 sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in concessione del centro sportivo Comunale "G.Raffin" di Baranzate;
- con DRA e n. 304 /2023 è stato approvato il bando lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "G. Raffin" sito in via Nazario Sauro, n. 160, per il periodo 1 luglio 2023 – 30 giugno 2028 per un totale di cinque anni; L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori anni 3 (tre) e cioè dal 1° luglio 2028 al 30 giugno 2031
- Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- Oggetto e durata.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione.

Art. 3- Carta dei servizi per gli utenti.

Art. 4 – Oneri dell' Amministrazione.

Art. 5. – Obblighi del gestore

Art. 6 – Adempimenti del Gestore.

Art. 7 – Personale.

Art. 8 – Responsabilità.

Art. 9 – Tutela degli addetti.

Art. 10 – Accesso agli Impianti.

Art. 11 – Cessione, Sub-Concessione e subappalto.

Art. 12 Tariffe di accesso e uso.

Art. 13 – Vigilanza e controllo.

Art. 14 – Canone di concessione.

Art. 15 – Imposte.

Art. 16 – Fideiussioni.

Art. 17 – Verbale di restituzione.

Art. 18 – Divieto di cessione della convenzione.

Art. 19 –Risoluzione della convenzione.

Art. 20 Penali.

Art. 21– Recesso.

Art. 22 – Rispetto del Codice di Comportamento.

Art. 23– Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 24 – Foro competente.

Art. 25 - Clausole fiscali e di registrazione.

Art. 26 – Disposizioni finali.

Art. 1- Oggetto e durata

1. Il Comune di Baranzate, come sopra rappresentato, concede alla ASD Pol. D. Baranzatese 1948 la gestione del centro sportivo polivalente sito in Baranzate, Via Nazario Sauro n. 160, composto da:

- a) -n°1 campo da calcio a 11 in erba naturale, illuminato, con tribuna scoperta e capienza massima di persone;

- b) - n°1 Edificio adibito a spogliatoi atleti, con all'interno locale arbitro relativo servizio, locale infermeria;
- c) - n°1 campo da calcio a 11 in sintetico, dotato di impianto di illuminazione;
- d) - n°1 campo da calcio a 7 in sintetico, dotato di impianto di illuminazione -
- e) - n°1 edificio adibito a spogliatoio atleti e relativi servizi;
- f) - bagni per il pubblico;
- g) -un locale bar/ristoro/polifunzionale.

2. La presente convenzione ha una durata di anni cinque decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori anni 3 (tre) e cioè dal 1° luglio 2028 al 30 giugno 2031

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro i sopra citati termini l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

1. Il Gestore accetta la gestione del complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle

strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando di selezione (all.a), e nel rispetto del programma (all.b) proposto dallo stesso "Gestore" nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.

Art. 3- Carta dei servizi per gli utenti

Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre per l'approvazione all'amministrazione. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso "Gestore" nell'ambito della richiamata selezione pubblica.

La carta dei servizi proposta dal gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del gestore all'ingresso del centro sportivo in apposita locandina; nello stesso locale dovrà essere allestita una "cassetta suggerimenti/reclami" di cui l'amministrazione ed



il gestore prenderanno congiuntamente periodica visione.

Art. 4 – Oneri dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

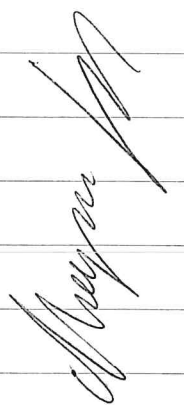
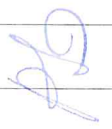
- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
- b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree, seminagione dei prati (escluso campi da gioco);
- c) tinteggiatura generale esterna ed interna, ad eccezione degli spogliatoi, dei servizi e del bar, e verniciatura generale di recinzioni e cancellate;
- d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
- e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- f) nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni;
- g) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico al gestore.

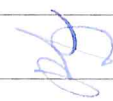
Art. 5. – Obblighi del gestore

1. Il gestore si obbliga:

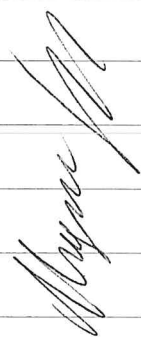
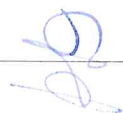
- a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione, congiuntamente ad un incaricato dell'Amministrazione stessa, il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
- b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere ad essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 18 anni;



- g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad esclusione di quelli di pubblica utilità e per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- m) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;



- n) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti dalla responsabilità del gestore;
- o) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- p) a provvedere, entro 45 giorni dalla stipula della convenzione alla diretta intestazione dei contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese da esso sostenute a tale titolo per il periodo decorrente dalla data di stipula della presente convenzione e fino alla data di effettiva intestazione delle utenze al gestore; ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, l'Associazione provvederà al rimborso della quota parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
- q) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;



r) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola; la realizzazione di campus estivi, con finalità principalmente aggregativa, per ragazze e ragazzi; la valorizzazione delle attività sportive femminili; la promozione anche di sport cosiddetti "minori" e comunque non già fortemente rappresentati nelle altre strutture cittadine;

s) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;

t) accordare le agevolazioni per i cittadini baranzatesi alla partecipazione dei corsi sportivi;

u) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

v) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 6 – Adempimenti del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a provvedere:

a) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:

a1) per i campi da calcio:

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al dì;
- accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

b) alle seguenti operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

b1) per i campi da calcio:

- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana;
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

b2) per le aree interne ed esterne:

- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori in modalità differenziata in conformità al regolamento comunale di igiene ambientale;

c) alle seguenti operazioni mensili di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

c1) per gli spogliatoi degli impianti da calcio, nel:

- lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele;
- verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari;
- sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate;
- controllo e verifica dell'efficienza delle docce, vasi, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
- pulizia dei termosifoni;

c2) per i campi da calcio:

- riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco;

d) alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

d1) per gli spogliatoi degli impianti da calcio:

- rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;
- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative con obbligo di presentazione di attestazione di conformità ai sensi di legge al competente ufficio comunale;

d2) per i campi da calcio:

- semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte;
- riposo dei campi (autunno, primavera, fine campionati);concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera);
- stendimento di sabbia e torba quando necessaria;
- rullatura nel periodo invernale e primaverile;
- diserbo nel periodo primavera-estate;

d3) per le aree esterne ed interne:

- diserbo annuale, ove necessario;
- concimazione, due volte all'anno;
- regolazione e pulizia di piante e siepi;
- sgombero del fogliame e della neve da cortili, vialetti di accesso e dai tetti;

e) alle seguenti operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

e1) del centro sportivo in generale :

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;

- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnature dei campi da gioco;

e2) per gli impianti elettrici:

- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando, e loro mantenimento a norma di legge;

e3) per l'impianto igienico-sanitario:

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, vasi dei servizi igienici, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

e4) per l'impianto antincendio:

- controllo e verifica periodica di funzionamento;
- manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate;
- ricarica degli estintori;

e5) per i locali accessori:

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza con obbligo di utilizzo del defibrillatore da parte del personale abilitato;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- piccole manutenzioni senza pregiudicare o variare il decoro e l'aspetto estetico del centro sportivo.

2. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.

3. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi.

4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti

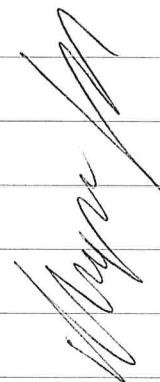
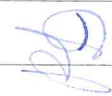
ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, ivi compresa la fornitura dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, degli asciugacapelli a muro, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

5. E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del competente Ufficio comunale .

6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi e restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il gestore del Centro Sportivo dovrà adottare tutte le procedure per il contenimento del rischio Legionella previste dalle "linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" (Conferenza Stato-Regioni – Repertorio Atti n.: 79/CSR del 7/5/2015).

7. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente



convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo

Art. 7 – Personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

2. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio comunale l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo polivalente durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi.

2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuta a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 2.500.000,00 per

sinistro, con limite di € 250.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose.

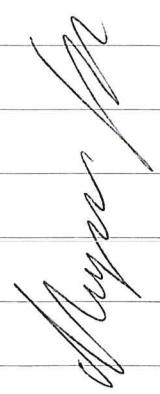
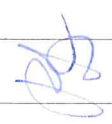
Art. 9 – Tutela degli addetti

1. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra Il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

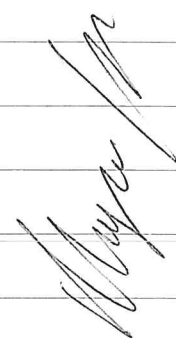
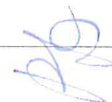
3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del lavoro, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti del contributo di cui all'art. 12 della presente convenzione; la sospensione cesserà nel caso in cui la Direzione del lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Gestore non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

4. L'associazione si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 10 – Accesso agli Impianti

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini residenti nel territorio comunale.
2. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole medie, elementari, materne ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.
3. L'Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico l'uso di spazi esterni e/o strutture previo accordo con il gestore relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.
4. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l'anno, ad eccezione delle giornate identificate con deliberazione della Giunta comunale in accordo con il gestore; gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell'uso scolastico e sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, salve deroghe per particolari occasioni, che dovranno essere previamente comunicate dal



gestore all'Amministrazione, la quale ha facoltà di opporvisi motivatamente.

Gli orari dovranno essere concordati con l'Amministrazione sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti.

5. Restano a carico del Gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

6. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dall'RSPP ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e successive modificazioni, di cui il Gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscere i contenuti.

7. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 11 – Cessione, Sub-Concessione e subappalto.

È vietata qualsiasi cessione parziale o totale della concessione.

È vietata la sub concessione.

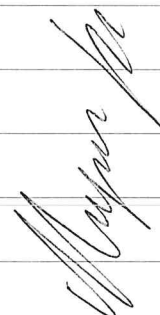
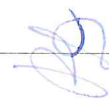
Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi le eventuali parti che si intendono subappaltare dovranno essere indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente,



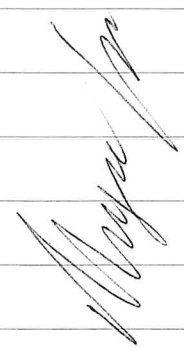
della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate.



Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

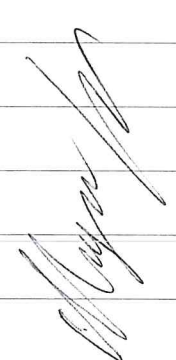
Art. 12 Tariffe di accesso e uso

1. Il Gestore provvede alla riscossione dei corrispettivi dei biglietti di accesso del pubblico agli impianti e delle tariffe per l'utilizzo degli impianti stessi determinati annualmente con deliberazione della Giunta comunale, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.

Le tariffe sono approvate all'interno del Piano Economico Finanziario di cui il gestore dichiara di essere a conoscenza.

2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

3. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e di un prospetto riassuntivo:



- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

4. Nel corso della gestione il gestore e l'amministrazione potranno concordare l'introduzione di tariffe agevolate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestioni risultino poco frequentate.

5. Il campo a 11 è destinato in via prevalente all'attività agonistica del gestore e potrà essere utilizzato da chiunque ne faccia richiesta, in tempi e modi che saranno valutati insieme al gestore, previo pagamento di apposita tariffa come indicato al punto 1).

Art. 13 – Vigilanza e controllo

1. L'ente concedente si riserva la facoltà di provvedere alla vigilanza e al controllo sul servizio e sulla conduzione degli impianti.

Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. La vigilanza e il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi affidati in gestione delle attrezzature e degli accessori.

Tale responsabilità ricadrà sempre sul concessionario.

3. In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo degli arredi e delle attrezzature.

4. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo l'Ente avrà facoltà di verificare in ogni momento, tramite propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo viste sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario anche al fine dell'accertamento del corretto utilizzo dell'impianto e delle attrezzature, il rispetto delle tariffe e degli impegni contrattuali assunti dal concessionario.

5. Saranno possibili anche indagini relative alla soddisfazione degli utenti, per esempio, sull'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi, l'effettivo svolgimento dell'attività di custodia e guardiania conduzione e manutenzione ordinaria, rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto e nell'offerta presentata.

Art. 14 – Canone di concessione.

Il canone di concessione versato dal Concessionario al Comune è pari a € 150 annuo come risulta dall'offerta di gara.

Il canone andrà versato alla tesoreria comunale entro il mese di Ottobre di ogni anno, a partire dalla data di stipula della concessione.

Il primo versamento andrà effettuato entro il 31 gennaio 2024.

Art. 15 – Imposte.

Il Concessionario dovrà, provvedere al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) inoltrando l'apposita denuncia di occupazione al Gestore dell'Entrata con l'indicazione delle relative superfici e al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Fideiussioni.

1. A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità del complesso immobiliare in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, il Gestore ha prestato l'allegata polizza fideiussoria n. DE0633649 del 27 dicembre 2023 emessa in favore del Comune da Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros – Rappresentanza Generale per l'Italia – Iscritta nell'elenco tenuto da IVASS al numero I.00136, per importo pari a € 63.279,00 (pari al 5% del valore a base di gara della presente concessione, valore pari a € 1.265.588,85 come

riportato nel Pef), consegnata e depositata in data 28 dicembre 2023.

2. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Gestore al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.

Art. 17 – Verbale di restituzione

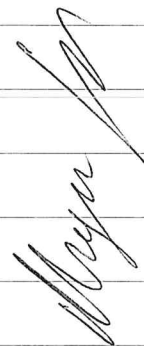
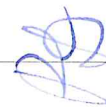
All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura dell'Associazione ed in contraddittorio con il responsabile del Comune processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 18 – Divieto di cessione della convenzione.

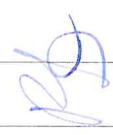
E' vietata, a pena di nullità, la cessione non autorizzata – sotto qualsiasi forma – della presente convenzione.

Art. 19 – Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:



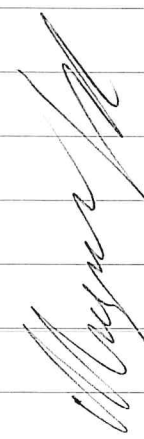
- a) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- b) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- c) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- d) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- e) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
- f) scioglimento o cessazione dell'Associazione concessionaria;
- g) cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- h) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- i) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.




Art. 20 Penali

1. Al di fuori dei casi di risoluzione della convenzione e salvo il risarcimento dei maggiori danni, l'Amministrazione comunale irrognerà al gestore le seguenti penali:

- a) di 300,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle attività senza giustificato motivo;
- b) di 200,00 euro al giorno per la mancata apertura o anticipata chiusura in orario serale senza giustificato motivo;
- c) di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico del gestore ai sensi della presente convenzione, ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente in materia di divieto di fumo nei locali del centro sportivo e nelle aree al pubblico anche all'aperto;
- d) di 50,00 euro, per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- e) di 50,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o degli ospiti;
- f) di 50,00 euro, per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone di concessione, nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Comune o al precedente intestatario;
- g) di 500,00 euro per ogni azione contraria al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al successivo art. 20 o che lede o mette in discussione il prestigio dell'Ente Concedente e/o dei suoi Amministratori o dipendenti;
- h) da 50,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri



contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua risoluzione;

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione;

3. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il gestore stesso, previamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

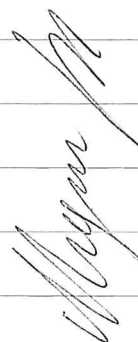
4. E' facoltà del Comune di valersi della polizza fideiussoria di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o il risarcimento dei danni a carico del gestore.

Art. 21- Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione:

- con preavviso non minore di due mesi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- con effetto immediato dalla data di ricevimento da parte del gestore di apposita comunicazione del Comune, da inviare mediante lettera raccomandata, qualora il recesso si renda necessario in attuazione di disposizioni normative imperative o contrattuali che comportino la cessazione immediata della gestione.

2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità di adempiere agli obblighi



contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi, mediante motivata comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo comunicazione inviata con Posta Certificata alla casella PEC del gestore.

Art. 22 – Rispetto del Codice di Comportamento

L'appaltatore, a pena di risoluzione del rapporto dopo l'erogazione della prima sanzione a norma del precedente art. 20 comma 1 lettera g), si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Baranzate", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 22/09/2022.

Altresì l'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa e dal Piano Anticorruzione dell'Ente, pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente – al seguente link:[https://comune-baranzate.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagliotrasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_c](https://comune-baranzate.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagliotrasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-)urrent-page-

parent=3590&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jc
itygovalbiportlet_current-page=3591

Art. 23– Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile unico del procedimento è il Responsabile
dell'Area Affari Generali del Comune di Baranzate

Art. 24 – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine
all'applicazione della presente convenzione, è competente il
foro di Milano.

Art. 25 - Clausole fiscali e di registrazione

Le spese per l'imposta di registro e di bollo dovute per la
presente convenzione saranno a carico del gestore.
L'Amministrazione provvederà a chiedere la registrazione
dell'atto.

Art. 26 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia
alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Area Affari Generali

Dott.ssa Patrizia Dolcimele

Patrizia Dolcimele



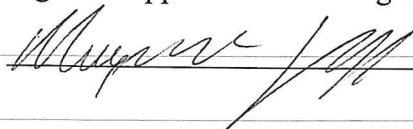
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per il Gestore _____

Il Vice Presidente

Sig. Giuseppe Carmelo Mangione



Allegati:

- Planimetria
- Documentazione relativa all'esercizio dell'attività di bar
- verbale consiglio direttivo di nomina del vicepresidente
- fideiussione assicurativa n. DE0633649 del 27 dicembre 2023.

